



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **162**

in data **10/10/2019**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **10 - dieci** - del mese **ottobre** alle ore **11:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO EX ART. 702 BIS CPC PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BARI DA L.C.C. COSTRUZIONI SRL

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in esito ad una serie di contestazioni per gravi inadempimenti rivolte dal Comune alla ditta L.C.C. Costruzioni S.r.l. (subentrata alla ditta La Sorgente S.c.p.a. a seguito di cessione di ramo d'azienda), con provvedimento dirigenziale n. 43694 di P.G. del 16/12/2014 veniva disposta la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 15/9/2010 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere "Compagnoni – Fenulli II, III e IV stralcio"; con il medesimo provvedimento si disponeva di porre in essere le iniziative dirette all'escussione della cauzione prestata in sede di appalto;
- che con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 20/2/2015 la ditta L.C.C. Costruzioni S.r.l. chiedeva al Tribunale di Bari di inibire l'escussione della polizza fideiussoria da essa stipulata con la compagnia assicurativa SACE BT S.p.A., in favore del Comune, in riferimento ai lavori di cui sopra;
- che con deliberazione n. 48 I.D. del 26/3/2015 autorizzava a resistere in giudizio;
- che con ordinanza del 9/10/2016 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di competenza del giudice adito in favore del Tribunale di Reggio Emilia e condannava la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali;
- che con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 18/11/2016, la ditta L.C.C. Costruzioni S.r.l. impugnava l'ordinanza di cui sopra avanti il Tribunale di Bari in composizione collegiale;
- che con deliberazione n. 226 I.D. del 1/12/2016 autorizzava a resistere anche in sede di reclamo;
- che con ordinanza del 16/2/2017 il Tribunale di Bari in composizione collegiale riggettava il reclamo e condannava la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali;
- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 19/9/2019 ed acquisito al n. 169591 di P.G. (ALL.1) la ditta L.C.C. Costruzioni S.r.l. ha nuovamente chiesto al Tribunale di Bari di inibire l'escussione della polizza fideiussoria stipulata con SACE BT S.p.A. dichiarando che nessuna somma è dovuta in favore del Comune né dalla società istante, né dalla compagnia assicurativa;
- che il ricorso è stato iscritto al n. 12111/19 R.G. del Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile;

Richiamata la propria deliberazione n. 86 I.D. del 8/5/2018 con la quale, in riferimento alla medesima polizza fideiussoria per cui è ora causa, autorizzava a presentare ricorso per

decreto ingiuntivo nei confronti di SABE BT S.p.A. in caso di mancato pagamento di quanto dovuto in conseguenza delle richiamate decisioni del Tribunale di Bari, e conferiva a tal fine incarico all'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale;

Ritenuto di resistere in giudizio, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune – per la motivazione di cui sopra – all'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Bari;

Richiamato inoltre l'art. 6 comma 2 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale secondo il quale costituisce eccezione al criterio di rotazione degli incarichi il differente grado di giudizio o fase della medesima controversia;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia ha un valore di € 565.259,29, pari all'importo della polizza fideiussoria per cui è causa;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 12111/19 R.G. del Tribunale di Bari, promosso da L.C.C. Costruzioni S.r.l. con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. descritto in premessa;
- 2) di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Bari.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria